



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-02-2018 (punto N 28)

Delibera N 149 del 19-02-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri di priorità e individuazione della superficie massima riichiedibile per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della Regione Toscana per l'anno 2018.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, punto 7) del regolamento (UE) 2017/2393 sopra citato, che modifica in parte l'articolo 61 del regolamento (UE) 2013/1308 relativo al Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 e di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 07 aprile 2015, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

VISTO in particolare il Capo III, Sez I del citato regolamento (UE) n.1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità;

VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli" ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9 concernenti le autorizzazioni per nuovi impianti, così come modificati ed integrati dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2017, n. 527 e dal decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;

RICHIAMATO il decreto ministeriale del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea n. 6493 del 16 novembre 2017 con il quale si stabilisce che per l'annualità 2018, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, è disponibile a livello nazionale una superficie di 6685 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2017 ed integrata dalle superfici per nuovi impianti autorizzate nel 2017 ed oggetto di rinuncia;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 in cui si dispone che a ciascuna Regione è garantita una superficie minima di assegnazione di nuovi impianti pari a 10 ettari;

RICHIAMATO l'articolo 7 bis del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 935 del 13 febbraio 2018, in cui si dispone che, dal 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie vitata loro assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, uno o più dei seguenti criteri o sub-criteri di priorità:

a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo 1, lettera II del regolamento delegato 2015/560);

b) le parcelle agricole identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 560/2015, di seguito elencate:

1) superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;

3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n.1305/2013;

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;

c) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato (UE) 2015/560);

RITENUTO opportuno non avvalersi del criterio di priorità legato alle organizzazioni senza scopi di lucro che gestiscono superfici confiscate alla criminalità organizzata, in quanto da verifiche effettuate dal Settore preposto alla materia, non risultano presenti in Toscana, soggetti ricadenti in tale casistica aventi i requisiti per presentare richiesta di rilascio di autorizzazione per nuovi impianti viticoli;

RITENUTO inoltre opportuno non avvalersi del criterio di priorità legato alle superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato (UE) 2015/560), in quanto sulla base dell'esperienza maturata nella precedente annata, tale criterio è risultato irrilevante ai fini della assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti nella realtà vitivinicola toscana;

RITENUTO opportuno avvalersi, nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 560/2015, del solo criterio di priorità riferito alle "superfici ubicate in piccole isole", così come definite dalla normativa comunitaria, essendo tali territori caratterizzati da vincoli strutturali e socioeconomici, e considerato che in tali zone la coltivazione della vite, condotta razionalmente con interventi di limitato impatto ambientale, rappresenta un importante strumento per ripristinare un livello accettabile di agrobiodiversità;

VISTO il punto 2 del comma 2 dell'articolo 7 bis del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, in cui si dispone che le Regioni comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri e sub-criteri di priorità sopra richiamati, associando a ciascuno di essi

un valore individuale compreso tra zero e uno, fermo restando che la somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno;

RITENUTO pertanto di attribuire, per le motivazioni sopra espresse, il peso ponderale pari a uno al criterio di priorità riferito alle “ superfici ubicate in piccole isole”, e un peso ponderale pari a zero a tutti gli altri criteri e sub criteri di priorità;

RITENUTO opportuno in applicazione del comma 1 dell'articolo 9 *bis* del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, così come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, fissare il limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 30 ettari, in quanto sulla base dell'esperienza maturata nelle due precedenti annate, tale limite garantisce il minor abbattimento proporzionale rispetto alle superfici richieste;

RITENUTO opportuno in attuazione del comma 2, dell'articolo 9 *bis* del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, così come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti;

PRESO ATTO che, qualora la superficie di nuovi impianti messa a disposizione della Regione Toscana, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, con successivo atto si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di applicare, per quanto richiamato in premessa, alle richieste di concessione di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della regione Toscana presentate nell'anno 2018, il criterio di priorità relativo alle parcelle agricole identificate nella richiesta ubicate nelle piccole isole, come definite dalla normativa comunitaria richiamata in premessa;

2) di attribuire al criterio di priorità di cui al precedente punto 1) un peso ponderale pari ad uno;

3) di stabilire un tetto massimo di superficie vitata richiedibile per domanda pari a 30 (trenta) ettari;

4) di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, fermo restando che, qualora la superficie di nuovi impianti disponibile, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, con successivo atto si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . Direzione generale delle politiche internazionali e della Unione Europea - PIUE VII – Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI